



 ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI PRATO

***REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE DI STUDIO
NOMINATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PRATO***

(versione approvata in data 20 febbraio 2017)

1. NATURA E FINALITÀ DELLE COMMISSIONI

L'art. 29, co. 1, lett. d), del D.Lgs. 139/2005 disciplinante l'ordinamento professionale, prevede che il CNDCEC nell'ambito delle proprie attribuzioni coordini e promuova le attività dei Consigli dell'Ordine Locali per favorire iniziative volte al miglioramento ed al perfezionamento professionale.

Le Commissioni di Studio rappresentano sicuramente uno dei più importanti strumenti fra quelli a disposizione del Consiglio dell'Ordine per realizzare tali finalità.

Infatti esse costituiscono al tempo stesso un mezzo di partecipazione alle attività ordinarie aperto a tutti e una occasione di approfondimento scientifico utile ai singoli Colleghi ed alla Categoria tutta.

Le Commissioni consistono in gruppi di studio e ricerca composti da iscritti all'Ordine, che intendono svolgere – senza alcuna retribuzione – attività di ricerca, studio ed approfondimento di tematiche oggetto della professione.

Ai lavori delle Commissioni possono assistere anche i tirocinanti presso Colleghi di Prato, in numero comunque non superiore ad un terzo del totale dei partecipanti alla Commissione.

Il Consiglio dell'Ordine stabilisce le materie di competenza delle Commissioni.

Le Commissioni permanenti hanno durata pari a quella del Consiglio, mentre le Commissioni temporanee si intendono sciolte all'esaurimento del compito loro affidato.

Le Commissioni di Studio, articolate in maniera specialistica, hanno le seguenti attribuzioni:

- a) attività di studio e ricerca su tematiche generali individuate dalla Commissione ovvero su quesiti formulati dagli iscritti;
- b) proposizione di convegni, forum, seminari e corsi di formazione per condividere con i Colleghi i risultati delle attività di studio e ricerca;
- c) pareri su qualsiasi altra materia di interesse diretto o indiretto dei Commercialisti;
- d) produzione di documenti e fogli di lavoro da mettere a disposizione degli iscritti.

La divulgazione dei risultati dei lavori delle Commissioni potrà avvenire, a cura del Consiglio dell'Ordine, mediante:

- convegni, seminari, forum e conferenze stampa;
- pareri non vincolanti agli iscritti;
- circolari periodiche, quaderni o altre iniziative editoriali;
- periodico locale;
- rubriche televisive, social network e sito web dell'Ordine.

2. ORGANI E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni di Studio sono composte da un numero di partecipanti da definire, preferibilmente non inferiore a cinque e non superiore a venti.

Il Consiglio dell'Ordine nomina almeno un Delegato del Consiglio ad ogni Commissione e, su suggerimento di questi, designa un Presidente.

Il Delegato del Consiglio partecipa ai lavori della Commissione, ne indirizza i lavori e condivide con il Presidente le tematiche da approfondire.

Possono partecipare ai lavori delle Commissioni, studiosi ed esperti delle singole materie.

Nel corso della prima riunione il presente regolamento dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, da tutti i componenti, per adesione e conoscenza, consapevoli dell'attività di servizio che dovrà essere svolta a favore della Categoria.

Qualora il Presidente lo reputi opportuno la Commissione procederà alla nomina di un Segretario.

Il Consigliere Delegato, è titolare di ogni più ampio potere per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Commissione. In particolare:

- Indirizza i lavori della Commissione, di concerto con il Presidente, assumendo tutti gli opportuni provvedimenti;
- Illustra i risultati dei lavori della Commissione al Consiglio dell'Ordine, che dopo averli approvati ne può autorizzare la divulgazione, stabilendo le correlative modalità;
- Si cura personalmente della organizzazione di eventuali Convegni o eventi per la condivisione e/o approfondimento dei risultati di studio della Commissione avvalendosi, se ritiene, della collaborazione del Presidente della Commissione e condividendo preliminarmente con il Consiglio modalità e contenuti della iniziativa da organizzare;
- E' titolare esclusivo di ogni tipo di rapporto istituzionale con rappresentanti (o loro delegati) di Enti ed Istituzioni esterne all'ODCEC Prato, con cui fosse necessario od opportuno entrare in contatto per il raggiungimento degli obiettivi di studio, ricerca ed approfondimento della Commissione.

Il Presidente ha il compito di promuovere e coordinare in modo del tutto discrezionale l'attività tecnica della Commissione, nonché di convocare le singole riunioni; comunica altresì al Consiglio dell'Ordine, entro due mesi dall'insediamento della Commissione, il programma annuale dei lavori della stessa, da formulare di concerto con il Delegato del Consiglio, elencando le eventuali iniziative che la stessa intende realizzare. Per gli anni successivi a quello d'insediamento il programma annuale deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Deve rimettersi al Delegato del Consiglio per ogni attribuzione a questi riservata e sopra meglio specificata.

Il Presidente è responsabile della raccolta delle firme di presenza alle riunioni delle Commissioni ai fini della attribuzione dei crediti formativi nel rispetto del Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (in quello da ultimo approvato dal CNDCEC il 03.12.2015 ed entrato in vigore il 01.01.2016 il riferimento è agli artt. 15 ss.).

Qualora il numero dei partecipanti sia superiore a venti oppure si renda necessario in considerazione delle materie oggetto di studio e/o approfondimento il Consigliere Delegato di concerto con il Presidente della Commissione potrà prevedere la formazione di Sottocommissioni, il cui funzionamento è regolato alla stregua delle Commissioni, oppure di gruppi di lavoro nominandone i coordinatori.

Il Segretario, se nominato, provvede alla verbalizzazione delle riunioni ed alla organizzazione del lavoro di segreteria.

3. REGOLAMENTO, PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E RISORSE DELLE COMMISSIONI

Le commissioni, come detto, vengo convocate dal Presidente sentito il Consigliere Delegato, preferibilmente almeno una volta al trimestre presso la sede dell'Ordine ovvero presso altra sede.

Qualora la riunione sia convocata presso la sede dell'Ordine la fissazione della data della riunione, che dovrà tenersi in orari di apertura della Segreteria, deve essere preventivamente concordata con gli uffici della Segreteria dell'Ordine.

Alle riunioni debbono obbligatoriamente partecipare tutti i componenti della Commissione e le assenze debbono essere giustificate. L'assenza non giustificata a tre riunioni consecutive comporta la decadenza del componente.

Nello svolgimento delle rispettive attività, le Commissioni potranno utilizzare gli strumenti informativi di cui l'Ordine dispone.

I risultati delle attività di ricerca e studio svolte dalle Commissioni, nonché elaborati, pareri ed ogni altro documento equipollente, sono di esclusiva proprietà dell'Ordine, che ha pertanto facoltà di disporne come meglio crede, senza che possano essere avanzate pretese e diritti da parte degli autori.

Obiettivi di ciascuna Commissione e/o Sottocommissione sono :

- a) la promozione/realizzazione di almeno quattro eventi nel quadriennio qualificabili come “convegno” o come “incontro”;
- b) la eventuale predisposizione di elaborati, circolari e/o altri documenti utili.

Ferma restando la piena autonomia e libertà di scelta delle singole Commissioni/Sottocommissioni, per quanto possibile i lavori dovranno coordinarsi con i programmi e gli obiettivi delle Commissioni regionali.